

N.° 4139.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Avranno in vigore in Toscana, colle modificazioni ed aggiunte di cui nei seguenti articoli, le leggi sarde sulla stampa 26 marzo 1848, e 26 febbraio 1852, la legge correlativa 20 giugno 1858, non che per l'esecuzione delle leggi medesime e, per quanto possa esser necessario al loro effetto, la legge sull'ordinamento giudiziario 13 novembre 1859.

Art. 2.

La presentazione degli stampati, voluta dall'articolo 7 di detta legge 26 marzo 1848, dovrà farsi ai Regii Procuratori, ai quali spetta promuovere nei singoli casi l'azione penale per la repressione dei delitti di stampa.

Quanto alle pubblicazioni periodiche, la consegna prescritta dall'art. 42 si eseguirà all'Ufficio del Regio Procuratore, e, nei luoghi ove questo non risiede, alla Autorità Giudiziaria locale per essere trasmessa al Regio Procuratore.

La copia degli stampati, che deve essere consegnata agli Archivi di Corte giusta l'art. 8, sarà nel termine ivi prefisso rimessa al Regio Procuratore cui incombe curarne la trasmissione agli Archivi di Corte. Quella che, a mente dello stesso articolo, deve consegnarsi alla biblioteca della Università, sarà invece consegnata alla biblioteca del capo luogo del Circondario in cui è seguita la pubblicazione.

Dalle stamperie situate fuori di Firenze un'altra copia sarà colle stesse norme dovuta alla biblioteca Magliabechiana.

Art. 3.

Le provocazioni a delinquere prevedute dall'articolo 13 della detta legge sulla stampa saranno punite col carcere estensibile ad un anno e con la multa sino a lire ital. 2,000, se il reato a cui si provoca porterebbe, secondo il Codice penale toscano, a una pena superiore al carcere; col carcere estensibile a tre mesi e con una multa sino a lire italiane 500 se porterebbe alla pena del carcere; e finalmente con una multa sino a lire italiane 100 se porterebbe ad una pena inferiore.

Art. 4.

Agli articoli dell'antico Codice penale sardo, ai quali è fatto rinvio dagli

articoli 14, 16, 27 e 28 di detta legge sulla stampa, s'intenderanno surrogati pel corrispondente concetto gli articoli del Codice penale toscano, cioè:

Agli articoli 183 e 184, citati nell'art. 14 di detta legge, gli articoli 96, 111 § 1.°, e 112 § 1.° del Codice penale toscano;

Agli articoli 164 e 165, citati nell'art. 16, l'articolo 137 § 1.° del Codice penale toscano;

All'art. 617, citato nell'art. 27, l'articolo 367 del Codice penale toscano;

Agli articoli 616, 618 e 620, citati nell'articolo 28, gli articoli 366, 368 § 3.°, e 368 §§ 1.° e 2.° del Codice penale toscano.

Art. 5.

In tutti i casi nei quali le predette leggi sulla stampa comminano pene di polizia, cioè gli arresti o l'ammenda, verrà sostituita agli arresti la multa da lire 50 fino a lire 100, all'ammenda la multa sino a lire 50, da regolarsi, tanto in questi, quanto in tutti gli altri casi contemplati nella presente legge, secondo le norme stabilite dall'articolo 22 del Codice penale toscano.

Art. 6.

La cognizione dei reati preveduti negli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 di detta legge sulla stampa appartiene alle Corti d'Assise coll'intervento dei Giurati.

La cognizione di tutti gli altri reati si esercita secondo le competenze ordinarie.

Art. 7.

Nelle giurisdizioni delle Corti d'Appello di Firenze e di Lucca è stabilita una Corte d'Assise, la quale giudicherà permanentemente nel luogo di sua residenza, e verrà composta e convocata nei modi prescritti nella legge sull'ordinamento giudiziario dagli 42 all'articolo 50 inclusivamente.

Le attribuzioni, che a norma del precitato art. 50 sono devolute ai Segretarii della Corte d'Appello e loro Sostituti, verranno in Toscana affidate ai Cancellieri delle Corti stesse e loro Coadiutori.

Art. 8.

Le giurisdizioni delle Corti d'Appello di Firenze e di Lucca saranno divise in circoli con un Decreto Reale.

Art. 9.

Alla cognizione dei reati di stampa interverranno i Giurati di quel circolo ove il delitto sarà stato commesso, e la loro indennità, nei congrui casi, sarà regolata in ordine all'articolo 231 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Art. 10.

Per la elezione dei Giurati, la formazione delle liste e la composizione definitiva del Giurì, si osserveranno le norme segnate nelle sezioni 2.^a e 3.^a, capo 4.°, e nelle disposizioni finali e transitorie della legge sull'ordinamento giudiziario.

A un tale effetto le attribuzioni che in essa legge sono deferite ai Sindaci, alle Giunte municipali, ai Governatori o Intendenti, ai Consigli di Governo e alle Commissioni o Deputazioni provinciali, spettano rispettivamente ai Gonfalonieri, ai Collegi dei Priori, ai Prefetti, Sotto-Prefetti, o Governatori civili e militari di Livorno e dell'isola dell'Elba, ai Consigli di Prefettura o di Governo, e ad una Commissione composta di tre Consiglieri del Consiglio compartimentale, fra i quali il più anziano avrà la presidenza, e di altri due membri come supplenti, eletti gli uni e gli altri dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta di voti.

Sono applicate al circolo di Firenze le disposizioni speciali contenute negli

articoli 69 e 70 della suddetta legge, concernente i circoli delle Assisie di Torino, Milano e Genova.

Art. 11.

L'istruzione scritta degli atti, le citazioni e le forme dei pubblici giudizi avranno luogo secondo gli ordinamenti di procedura penale vigente in Toscana, ferme, quanto al procedimento avanti le Corti d'Assisie, le disposizioni degli articoli 63 e seguenti della legge sarda sulla stampa del 26 marzo 1848, ad eccezione delle due prime parti dell'articolo 73, e dell'articolo 76 della legge stesse, che sono aboliti.

Art. 12.

Allorquando l'accusato è stato dichiarato colpevole alla semplice maggioranza di sette voti, ed i Giudici della Corte siano all'unanimità convinti che i Giurati sonosi ingannati sul punto principale, la Corte sospende la sentenza e rimanda la causa ad altra sessione per essere sottoposta ad altri Giurati, esclusi tutti quelli che intervennero alla deliberazione.

Nessuno ha il diritto di provocare tale provvedimento: la Corte non può ordinarlo che d'ufficio, immediatamente dopo che la dichiarazione dei Giurati è stata pronunciata.

Dopo la dichiarazione dei secondi Giurati la Corte è tenuta a pronunciare la sentenza, quand'anche essa dichiarazione fosse conforme alla prima.

Art. 13.

Se l'incolpato si rende contumace al giudizio avanti la Corte d'Assisie, questa pronuncia senza intervento dei Giurati.

Allorchè per altro siasi fatta opposizione alla sentenza contumaciale, la Corte giudicherà coll'intervento dei Giurati se l'opponente comparisce; se questi non comparisce, la Corte, senza l'intervento dei Giurati, ordinerà l'esecuzione della prima sentenza.

Art. 14.

Le sentenze pronunciate in Toscana per reati di stampa non avranno altro rimedio se non quello del ricorso in cassazione, secondo le norme ivi vigenti.

La decisione però dei Giurati non va mai soggetta ad alcun ricorso.

Art. 15.

Il carcere in tutti i casi previsti nella presente legge sarà scontato in Toscana senza gli aggravamenti del sistema penitenziario, ed in luogo sempre distinto da quello stabilito per i delinquenti di reati comuni.

Art. 16.

Il reato contemplato dall'articolo 1 della legge 20 giugno 1858 sarà punito colla detenzione del condannato in un castello od in un altro forte del Regno per un tempo non minore di anni tre e non maggiore di anni dieci.

Art. 17.

La presente legge avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 30 giugno 1860.

VITTORIO EMANUELE

V.° Il Guardasilli

G. B. CASSINIS.

G. B. CASSINIS.